

Russo

MIUR.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE(I).0007524.29-06-2017

Mail: POSTA CERTIFICATA: De Lillo Patrizia / MIUR - USR PUGLIA - Ufficio V - ATP di FOGGIA; Richiesta di Conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007, e successive modifiche

Mittente: Per conto di: scaparrotta.giampaolo@avvocatifoggia.legalmail.it

Destinatario/i: uspfg@postacert.istruzione.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: De Lillo Patrizia / MIUR - USR PUGLIA - Ufficio V - ATP di FOGGIA; Richiesta di Conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007, e successive modifiche

Data: 27/06/2017

<p>La presente, nell'interesse della docente De Lillo Patrizia, per inviare in allegato la Richiesta di Conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.p.c. dalla L n. 183/2010.</p>

<p>In attesa di cortese riscontro, si formulano cordiali e distinti saluti.</p>

<p>Avv. Gianpaolo Scaparrotta</p>

cc

[Redacted signature area]

[Redacted mark]

P+ Ciccarelli / Russo  
(U.O. u.1)

+ Casillo x istruttoria  
+ Spina x pratica  
generale

DE LILLO Patrizia  
Via Raffaele Notari, 6  
71122 - FOGGIA

Raccomandata a/r  
Anticip. a mezzo pec

Spett.le  
M.i.u.r. U.S.R. per la Puglia  
Ufficio Contenzioso A.T.P. di Foggia  
in persona del Dirigente p.t.  
Via Giuseppe Rosati, 1  
71121 - FOGGIA  
[uspfj@postacert.istruzione.it](mailto:uspfj@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: Richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29/11/07, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della L. del 4 novembre 2010 n. 183.**

La sottoscritta DE LILLO Patrizia (di seguito per brevità "l'istante"), nata a Foggia il 05.06.1975, [redacted] ed ivi residente alla Via [redacted] elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato Avv.ti Normanno - Scaparrotta sito in Foggia alla Via Vincenzo Dattoli civ. 26,

- **premess**o che l'istante, attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso la Scuola dell'Infanzia Statale di Zapponeta FGAA82800Q in qualità di docente, presentava al M.i.u.r. - U.S.R. per la Puglia - Ufficio V - A.t.p. di Foggia, di appartenenza, la Domanda di Trasferimento per la Scuola dell'Infanzia per l'a.s. 2017/2018, sedi o posti nel Comune di Foggia per l'assistenza al fratello gravemente disabile di cui all'art. 33, commi 5 e 7, L n. 104/1992;
- **premess**o che l'istante, successivamente, inviava, altresì, al medesimo U.S.R. per la Puglia - Ufficio V - A.t.p. di Foggia,



la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datato 18.04.2017 sottoscritto dalla medesima istante allegando altresì i verbali di accertamento dell'invalidità redatti dalla Commissione Medica dell'I.N.P.S. sulle persone De Lillo Antonio Gerardo (fratello), De Lillo Rocco (padre) e Marinaccio Anna Maria (madre);

- **premessso che** l'istante riceveva la comunicazione dell'esito della valutazione della propria Domanda di Trasferimento per la Scuola dell'Infanzia da cui risultava la mancata valutazione della precedenza nel trasferimento per l'assistenza al fratello gravemente disabile di cui all'art. 33, commi 5 e 7, L n. 104/1992;
- **premessso che,** pertanto, la Sig.ra De Lillo Patrizia, nei termini di legge, proponeva, in data 18.05.2017, formale Reclamo avverso la mancata attribuzione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1 punto IV del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018;
- **premessso che,** in data 19.06.2017, veniva pubblicata la Graduatoria di Mobilità per la Scuola Dell'Infanzia da cui emergeva la mancata attribuzione della suddetta precedenza non essendo nell'elenco dei beneficiari;
- **considerato anzitutto che** tale condotta è assolutamente contraddittoria e contraria alle disposizioni di leggi ed ai principi costituzionali in materia di correttezza, buona fede, ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa;
- **considerato che** l'istante è sorella convivente che assiste, in qualità di unica referente, il fratello disabile in stato di gravità, e ha dunque il diritto di usufruire del beneficio della precedenza nei trasferimenti proprio in ossequio all'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992;
- **considerato che** anche i genitori dell'istante, De Lillo Rocco (padre) e Marinaccio Anna Maria (madre), ultrasessantacinquenni sono affetti da disabilità riconosciute dalla Commissione Medica dell'I.N.P.S., come da certificazione inviata all'U.S.R. Puglia - Ufficio V - ATP di Foggia, e dunque incapaci di assistere il figlio, Sig. De Lillo Antonio Gerardo;
- **considerato che** la Sig.ra De Lillo Patrizia ha già chiesto ed ottenuto permessi per l'assistenza del fratello disabile;
- **preso atto infatti che** l'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 prescrive che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede";
- **ritenuto pertanto che** la mancata valutazione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1 punto IV del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 costituisce un'arbitraria ed ingiustificata violazione della L. n. 104/92. La ratio della normativa,

infatti, è quella di tutela dei soggetti diversamente abili che non abbiano alcuna possibilità di assistenza all'infuori del lavoratore familiare che richiede i benefici previsti dall'art. 33 della L. 104/92;

- **ritenuto inoltre che** tale illegittima mancata valutazione della precedenza rappresenta un grave ed irreparabile pregiudizio per l'istante e, soprattutto, per il proprio fratello disabile, che verrebbe privato dell'unica assistenza familiare continuativa, in violazione dunque anche delle norme e dei principi costituzionali in materia di solidarietà sociale, salute, famiglia e mutuo sostegno del congiunto gravemente invalido;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**PRESO ATTO** dei fatti così come sopra descritti;

**PRESO ATTO** di tutte le susesposte disposizioni di legge applicabili;

**RITENUTO** che la mancata valutazione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1 punto IV del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 è stata disposta in violazione delle norme di legge e dei principi costituzionali applicabili in materia e crea pregiudizio al diritto di assistenza del disabile;

L'istante, Sig.ra De Lillo Patrizia,

**CHIEDE**

la convocazione della Commissione di Conciliazione per esperire il tentativo di conciliazione nei confronti del **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V - Ambito Territoriale di Foggia**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Foggia alla Via Giuseppe Rosati civ. 2,

al fine di riconoscere la dovuta assistenza ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104/1992 e la valutazione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1 punto IV del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, e pertanto il diritto dell'istante ad avere la sede nel Comune di Foggia dove ha domicilio il fratello disabile, da assistere.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove convocato il Collegio di Conciliazione per l'audizione delle parti, si invita La intimata Amministrazione a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione al fine di dirimere positivamente la presente controversia di lavoro entro i termini indicati dalla legge e secondo le richieste dell'istante.

Si prega di far pervenire le comunicazioni inerenti alla presente procedura all'indirizzo di residenza dell'istante ovvero all'indirizzo pec [scaparrotta.giampaolo@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:scaparrotta.giampaolo@avvocatifoggia.legalmail.it) o all'indirizzo di Codesto Studio Legale sito alla Via Vincenzo Dattoli civ. 26.



Si avvisa che in mancanza di riscontro o decorsi inutilmente i termini di legge, ovvero, nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta vertenza sarà proseguita nelle competenti sedi attraverso procedimento giurisdizionale ordinario.

**La presente valga anche ai fini dell'interruzione di ogni prescrizione e decadenza.**

Ai fini della costituzione del collegio, nomina quali propri rappresentanti gli avv. ti Marcello Scaparrotta, Saverio Normanno e Gianpaolo Scaparrotta con studio in Foggia alla Via Vincenzo Dattoli civ. 26 (c.a.p. 71121) - Tel/Fax 0881.20.44.83, E-Mail scaparrottagianpaolo@libero.it, PEC scaparrotta.giampaolo@avvocatifoggia.legalmail.it, ove l'eventuale convocazione dovrà essere inviata per opportuna conoscenza.

**La sottoscritta si impegna a trasmettere alla DPL copia della ricevuta attestante l'invio a controparte dando così prova di avvenuta notifica.**

*Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/03, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.*

Foggia, 22 giugno 2017

De Lillo Patrizia

